



CITTÀ DI IGLESIAS

Variante non sostanziale al P.R.G. RAPPORTO PRELIMINARE

**Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(art. 12 Comma 1 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)**

III SETTORE - URBANISTICA/EDILIZIA

IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro Mulas

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA VAS.....	3
2.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	3
2.2. LA PROCEDURA DI VERIFICA	4
3. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA NON SOSTANZIALE.....	4
4. ANALISI DEI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA.....	5
6. CONCLUSIONI.....	7

1. INTRODUZIONE

Il Comune di Iglesias è risultato beneficiario di un finanziamento a valere sul “Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 Priorità 1 - Piano Territoriale del Sulcis, Azione 1.4 – Bonifica di siti da destinare a nuove attività economiche” pari a **euro 80.171.385,51** per la realizzazione dell'intervento denominato “Realizzazione del sito di raccolta nella valle del Rio San Giorgio in località Casa Massida”. L'intervento, avente un costo complessivo di **euro 99.239.480,23**, sarà inoltre finanziato con fondi trasferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna pari a **euro 19.068.094,72**.

Il progetto preliminare venne approvato dapprima con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/23 del 23 aprile 2008 e successivamente con Ordinanza n. 13 del 20 dicembre 2012 del Commissario delegato per l'emergenza ambientale delle aree minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese. Con deliberazione della Giunta regionale n. 9/29 del 10 marzo 2015, il Comune di Iglesias venne individuato quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione del Sito di raccolta a servizio della bonifica della valle del Rio San Giorgio, in sostituzione di Igea S.p.A. Successivamente vennero affidati dei servizi tecnici supplementari riguardanti principalmente l'approfondimento degli aspetti idraulici del progetto pubblico di bonifica e sistemazione idraulica.

Con Determinazione n. 1914 prot. Uscita n. 60339 del 05/12/2022 è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica da parte dell'ufficio RAS competente e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13/04/2023 è stata approvata la Progettazione definitiva per la “Realizzazione del Sito di raccolta nella Valle del Rio San Giorgio in località Casa Massida”, con imposizione del Vincolo preordinato all'esproprio, Dichiarazione di Pubblica Utilità e contestuale adozione della Variante Urbanistica non sostanziale.

Il presente rapporto preliminare costituisce elaborato finalizzato alla Verifica di Assoggettabilità (redatta ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Direttiva Europea 2001/42/CE) alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante urbanistica finalizzata al recepimento della destinazione d'uso di “Sito di raccolta” dell'area individuata nell'ambito dell'approvazione del progetto dell'opera pubblica di cui sopra.

La suddetta variante identifica urbanisticamente il “Sito di raccolta” come da perimetrazione individuata negli elaborati del progetto definitivo approvato e si classifica quale variante “non sostanziale” ai sensi dell'art. 20 c. 26 della LR 45/89 e dell'art. 3.2 dell'Atto di indirizzo allegato alla DGR n. 5/48 del 29/01/2019.

In seguito alla trasmissione alla Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e vigilanza edilizia della Delibera di adozione della variante unitamente ai relativi allegati avvenuta con prot. Comunale n. 34501 del 11/07/2025, l'ufficio RAS preposto con prot. 36361 del 21/07/2025 ha fornito **riscontro positivo** rispetto alla corretta qualificazione della variante quale “**non sostanziale**”.

Il presente documento si articola in quattro parti principali:

- la prima parte del documento contiene un breve inquadramento normativo in materia di VAS e una descrizione della procedura di verifica adottata;
- la seconda parte del documento si focalizza sulla descrizione della variante in oggetto partendo dall'analisi del progetto cui è funzionale;
- l'ultima parte del documento costituisce invece la valutazione della proposta di variante in relazione ai potenziali effetti d'impatto sull'ambiente.

2. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

2.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Direttiva Europea 2001/42/CE ha introdotto la procedura di Valutazione Ambientale Strategica quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

A livello nazionale la Direttiva VAS è stata recepita dal D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006, la cui parte seconda, contenente le procedure in materia di VIA e VAS, è entrata in vigore il 31 luglio 2007. Il decreto è stato oggetto di successive modifiche, prima ad opera del D. Lgs. 4/2008, poi del D. Lgs. 128/2010 e recentemente del D. Lgs. n. 46 del 2014 e della Legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il Decreto Legislativo n.152 del 2006 e ss.mm.ii. indica le tipologie di piani e programmi da sottoporre obbligatoriamente a procedura di VAS e quelle da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, al fine di accertare la necessità della valutazione ambientale in relazione alla probabilità di effetti significativi sull'ambiente (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis)

Nello specifico, devono essere sottoposti a procedura di VAS:

- i piani e programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente Decreto;
- i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Viceversa, è previsto siano sottoposte a Verifica di Assoggettabilità (ai sensi dell'art 6, commi 3 e 3bis del D. Lgs. 152 del 2006), modifiche minori ai piani/programmi, così come i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree, nonché in generale piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti e che, sulla base dei criteri sotto riportati, possono determinare effetti significativi sull'ambiente.

Per quanto concerne la normativa della Regione Sardegna, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 aprile 2005, n. 66 "Ridefinizione dei Servizi delle Direzioni generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale", la competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI) dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente. La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02 agosto 2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di coordinamento per l'espletamento della VAS di piani e programmi.

Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, sono state attribuite alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale (art. 48), mentre alle Province sono state attribuite quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale (art. 49). Successivamente, con L.R. 3 del 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle Province anche le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello provinciale. Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione di linee guida tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale che di valutazione ambientale strategica. L'esercizio da parte delle Province delle suddette funzioni amministrative in materia di VAS è divenuto effettivo a partire dalla data del 7 aprile 2008, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e le Autonomie Locali finalizzato al "concreto e positivo esercizio delle funzioni amministrative di provenienza regionale conferite con Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, elencate negli allegati alle delibere G.R. n. 24/3 del 28 giugno 2007 e n. 30/25 del 2 agosto 2007".

Pertanto, per quanto riguarda il settore della "pianificazione territoriale", a decorrere dal 7 aprile 2008, l'Autorità Competente in materia di VAS è rappresentata dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 DEL 14.12.2010, sono state approvate le Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Urbanistici Comunali, mentre con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012 sono state approvate le Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale.

Al fine di consentire tale valutazione da parte dell'autorità competente viene redatto un rapporto preliminare comprendente una descrizione della variante in oggetto e dei possibili effetti ambientali che potrebbero derivare dalla sua attuazione. Il rapporto preliminare viene redatto facendo riferimento ai criteri di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, e s. m. i..

2.2. LA PROCEDURA DI VERIFICA

La fase di Verifica di assoggettabilità, riassunta nel presente documento, è stata sviluppata attraverso:

- descrizione della variante in oggetto e dei suoi obiettivi;
- valutazione della proposta di variante in relazione ai potenziali effetti d'impatto sull'ambiente.

3. OBIETTIVI E CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA NON SOSTANZIALE

Il Piano Regolatore Generale è stato approvato con decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica della regione autonoma della Sardegna 14 aprile 1980, n°490/u.

L'area del Sito di raccolta perimetrata nel progetto definitivo approvato è individuata dallo strumento urbanistico vigente come zona urbanistica E – Aree agricole e silvo pastorali.

La variante che si propone non modifica la destinazione urbanistica dell'area in cui si colloca il Sito di raccolta, ma prevede il recepimento della diversa destinazione d'uso in coerenza con le tipologie di varianti non sostanziali previste dalle normative vigenti. In particolare la variante in oggetto si inquadra nelle fattispecie previste all'art. 3.2 dell'“Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 21 comma 2 della Legge Regionale n. 1 del 17/01/2019 (Legge semplificazione 2018) in ordine ai procedimenti di approvazione degli atti di governo del territorio” allegato alla DGR n. 5/48 del 29/01/2019 e specificatamente alla lettera f) **“modifica della destinazione d'uso compatibile con la destinazione di zona senza incidere sui parametri urbanistici”**.

La perimetrazione dell'area oggetto di variante discende direttamente dagli elaborati progettuali dell'opera pubblica che individua l'area come idonea allo scopo di “Sito di raccolta” in considerazione delle caratteristiche geologiche, morfologiche, di compromissione ambientale pregressa e di prossimità con i centri minerari sede di intervento di bonifica.

La modifica della destinazione d'uso, risulta coerente all'art. 23 del PRG vigente che ammette l'individuazione di *“impianti di interesse pubblico”* attribuendo un indice fondiario di 1mc/mq, nel caso specifico non utilizzato in quanto nell'area occupata dal Sito non è prevista la realizzazione di fabbricati e strutture che possano incidere sui parametri di densità edilizia della zona urbanistica E.

Per quanto illustrato, la modifica di destinazione d'uso deve essere intesa quale frutto del recepimento delle attività previste nel progetto definitivo dell'opera pubblica da cui la stessa discende sia in termini tecnici che di finalità generali rappresentate dalla necessità di bonifica ambientale del Rio San Giorgio e dei centri di pericolo di Campo Piasano, Monte Agruxau, unitamente alla rifunzionalizzazione delle aree attraverso la minimizzazione degli impatti ambientali e il mantenimento della destinazione urbanistica agricola e silvo-pastorale prevista dallo strumento vigente. Si evidenzia tuttavia che per l'area in esame, nell'ambito della redazione del PUC in adeguamento al PPR al PAI attualmente in itinere, saranno introdotte specifiche Norme tecniche di attuazione atte a disciplinarne l'uso.

4. ANALISI DEI CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Il progetto del Sito di raccolta comprensivo degli interventi di sistemazione idraulica è stato sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), comprensiva della Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.), conclusasi con **Deliberazione n. 34/23 del 24/10/2023 di non assoggettabilità**.

Al fine di rispondere alle esigenze di valutazione degli effetti ambientali derivanti dalla proposta di variante, così come richiesto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. i., si riporta di seguito l'analisi condotta facendo riferimento ai criteri di cui all'Allegato I dello stesso Decreto. Si specifica che i criteri e le relative caratteristiche rappresentate nello schema seguente fanno esclusivo riferimento alla procedura di variante urbanistica non sostanziale legata alla modifica della destinazione d'uso compatibile con la destinazione di zona vigente senza incidere sui parametri urbanistici.

CRITERI DI VERIFICA Allegato 1 D.Lgs. 152/2006	Caratteristiche della Variante Urbanistica non sostanziale per modifica della destinazione d'uso compatibile con la destinazione di zona senza incidere sui parametri urbanistici
CARATTERISTICHE DEL PIANO O DEL PROGRAMMA, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:	
<i>In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;</i>	La variante in oggetto è principalmente funzionale alla necessità di recepire urbanisticamente la nuova destinazione d'uso dell'area interessata dal “sito di raccolta” al fine di permettere l'attuazione concreta del progetto di bonifica ambientale che tra i suoi principali obiettivi assume la messa in sicurezza, il ripristino ambientale e la bonifica delle aree minerarie dismesse nella valle del Rio San Giorgio finalizzato alla rifunzionalizzazione delle aree interessate.
<i>In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;</i>	La variante non introduce modifiche all'attuale destinazione urbanistica di zona e dunque non influenza eventuali piani sovraordinati. Come riportato nei precedenti paragrafi, nell'ambito della redazione del PUC in adeguamento al PPR al PAI attualmente in itinere, per l'area in esame saranno introdotte specifiche Norme tecniche di attuazione atte a

	disciplinarne specificatamente l'uso al fine di garantire maggiore coerenza con la disciplina del PPR.
<i>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;</i>	Tenendo in debito conto delle motivazioni alla base della variante in argomento, in considerazione dello stato dei luoghi già degradato nonché del contesto localizzativo caratterizzato da aree minerarie dismesse e aree fluviali, non si rilevano variazioni riferibili alla variante urbanistica in oggetto tali da influenzare negativamente lo sviluppo sostenibile specie alla luce delle azioni di rifunzionalizzazione previste dal progetto dell'opera pubblica.
<i>Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;</i>	Trattandosi della sola presa d'atto della destinazione d'uso prevista nel progetto pubblico dell'opera, non si rilevano problemi ambientali che non siano già stati esaminati nell'ambito dello stesso progetto, le cui azioni di mitigazione hanno l'obiettivo di annullare o ridurre gli effetti potenzialmente negativi che l'intervento in progetto ha nei confronti del contesto paesaggistico, in quanto garantiscono che non vi sia una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, nonostante le trasformazioni apportate dall'intervento.
<i>La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).</i>	La variante urbanistica in esame risulta poco rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria del settore ambientale, la quale si colloca invece alla base delle scelte progettuali illustrate negli elaborati progettuali e ambientali approvati, in particolare relativamente a quanto previsto dalle Linee Guida per la caratterizzazione e la bonifica delle aree minerarie dismesse (RAS 2009).
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI:	
<i>Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;</i>	La modifica della destinazione d'uso dell'area in funzione della natura stessa del progetto pubblico da cui discende, si qualifica come modifica permanente che avviene all'interno di un'area già compromessa dal punto di vista ambientale dall'attività mineraria.
<i>Carattere cumulativo degli impatti;</i>	Gli impatti rimangono stabili e localizzati nell'area perimetrata dal progetto dell'intervento e dalla variante urbanistica in esame.
<i>Natura transfrontaliera degli impatti;</i>	Gli impatti non appaiono avere natura transfrontaliera
<i>Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);</i>	La natura stessa dell'intervento da cui la variante urbanistica discende ha quale finalità principale la minimizzazione dei rischi per la salute umana attraverso la bonifica ambientale dei siti interessati.
<i>Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);</i>	Il progetto del Sito di Raccolta sotteso alla variante urbanistica in oggetto realizza, in un'area già compromessa dal punto di vista ambientale e come tale da sottoporre ad intervento di risanamento, il processo di concentrazione di <i>rifiuti minerari già presenti nel territorio</i> , attraverso la riduzione delle superfici interessate e la perimetrazione dei rifiuti stessi per eliminare il protrarsi di processi di contaminazione.
<i>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:</i> - <i>delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,</i>	Come riportato al punto precedente l'area interessata dalla variante urbanistica è un'area già compromessa dal punto di vista ambientale che in fase di esercizio avrà ricadute positive derivanti dall'evoluzione

- <i>del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;</i>	vegetazionale successiva agli interventi di rinaturalizzazione i quali offrono ambienti utilizzabili dalle specie ad idoneità faunistica elevata per ambienti erbacei, di macchia e arborei.
<i>Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</i>	L'area interessata dalla variante urbanistica dista circa 500 mt dalla zona ZSC ITB040029 di Nebida per tale motivo il progetto definitivo dell'opera pubblica è stato da ultimo sottoposto a procedura screening VinCA conclusasi con la non assoggettabilità.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra premesso, non si ritiene che la variante urbanistica in esame possa comportare impatti significativi sull'ambiente.